



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi 27 marzo 2010, alle ore 9:00 - presso la Sede legale dell'Ente, sita in Milano, Via Petrella, 19 - si è riunito il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI (Club Alpino Italiano), ai sensi degli artt. IV.1.1, IV.1.2 e IV.1.3 del vigente Statuto costitutivo dell'Ente e ai sensi della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

Presenti Ass. giustificati

SALSA Annibale	Presidente generale	S+	NO	AG
BISTOLETTI Valeriano	Vicepresidente generale	S+	NO	AG
SOTTILE Goffredo	Vicepresidente generale	S+	NO	AG
TORTI Vincenzo	Vicepresidente generale	S+	NO	AG
CARRER Francesco	Componente	S+	NO	AG
CALDERONE Lucio	Componente	S+	NO	AG
GARUZZO Gianfranco	Componente	S+	NO	AG
ALLIAUD Alberto	Componente	S+	NO	AG
BENETTI Flaminio	Consigliere	S+	NO	AG
BORSETTI Ettore	Consigliere	S+	NO	AG
CHIAPPIN Sergio	Consigliere	S+	NO	AG
COLLEONI Antonio	Consigliere	S+	NO	AG
CORI Enzo	Consigliere	S+	NO	AG
DOGLIONI Massimo	Consigliere	S+	NO	AG
FREZZINI Luca	Consigliere	S+	NO	AG
GIACOMONI Franco	Consigliere	S+	NO	AG
GRIVA Ugo	Consigliere	S+	NO	AG
GROSSI Luigi	Consigliere	S+	NO	AG
LARICE Aldo	Consigliere	S+	NO	AG
MALANCHINI Claudio	Consigliere	S+	NO	AG
MARITAN Lorenzo	Consigliere	S+	NO	AG
PACATI Vittorio	Consigliere	S+	NO	AG
POLLONIATO Giovanni	Consigliere	S+	NO	AG
PROTTO Elio	Consigliere	S+	NO	AG
TRENTINI Luigi	Consigliere	S+	NO	AG
VIATORI Sergio	Consigliere	S+	NO	AG

E' presente il Direttore Paola Pella

Assistono in qualità di Segretarie Laura Palumberi ed Emanuela Pesenti

Sono presenti i Revisori:

ZANETTI Mirella	Presidente	S+	NO
BRUSADIN Luigi	Revisore	S+	NO
GRECO Vincenzo	Revisore	S+	NO
FERRERO Roberto	Revisore	SI	NO

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 2

Atto n. 11 Oggetto: Approvazione delle modifiche allo Statuto del Raggruppamento Regionale Sardegna

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 11 Oggetto: Approvazione delle modifiche allo Statuto del Raggruppamento Regionale Sardegna

Il Comitato centrale di indirizzo e di controllo

- RICHIAMATO l'Atto n. 23 del 17.06.2006 avente per Oggetto: "Presenza d'atto degli Statuti dei Raggruppamenti Regionali Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Lombardia, Sardegna, Piemonte, Marche e Valle d'Aosta";
 - VISTA la richiesta del GR Sardegna (N. Prot. 1134 del 26.01.2010) di approvazione da parte del CC delle modifiche al proprio Statuto dettagliatamente descritte nel documento allegato, approvate dall'ARD svoltasi il 12 dicembre 2009, finalizzate a migliorare la funzionalità del GR, ad adeguare lo statuto del GR alla normativa in essere sugli Enti non commerciali ai sensi del D. Lgs. 460/97 e all'ottenimento per il GR della personalità giuridica;
 - SENTITA la relazione del componente dell'OTC Legale Pellizon, che comunica, a seguito dell'esame condotto, la conformità di tali richieste di modifica all'Ordinamento del CAI;
 - VISTO il parere espresso dal Direttore in ordine alla presente deliberazione
- a voti unanimi

DELIBERA

- a) DI APPROVARE le modifiche allo Statuto del GR Sardegna dettagliatamente illustrate nel documento allegato (all. n. 1);
- b) DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta immediatamente esecutivo;
- c) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei soci.


Letto, approvato, sottoscritto.

Milano, 27 marzo 2010

IL PRESIDENTE GENERALE
(Prof. Annibale Salsa)



IL DIRETTORE
(dott.ssa Paola Peilla)



Allegati:

1. Richiesta modifiche allo Statuto GR Sardegna
2. Statuto GR Sardegna modificato ed efficace



Club Alpino Italiano
Regione Sardegna

PROPOSTA MODIFICHE ALLO STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAI SARDEGNA
approvate dall'ARD Sardegna in data 12.12.2009

In ~~barrato~~ le parole che si propone di eliminare; in grassetto le parole che si propone di aggiungere.

Art. 1 – Costituzione.

1. E' costituito il **Gruppo Raggruppamento** Regionale sardo del Club alpino italiano, denominato: "Club Alpino Italiano – Regione Sardegna", in breve CAI Sardegna. Ne fanno parte le Sezioni del CAI presenti nella regione ed i Soci ad esse iscritti, ferma restando la comune identità nazionale e l'appartenenza di Essi al Club Alpino Italiano, fondato in Torino nel 1863 da Quintino Sella.
2. Il CAI Sardegna è struttura periferica territoriale del Club Alpino Italiano dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e patrimoniale.
3. La sua giurisdizione riguarda il territorio di competenza delle sezioni sarde del Club Alpino Italiano, ed in ogni caso quello della Regione Sardegna.
4. In ottemperanza ai principi ispiratori del Club Alpino Italiano, il CAI Sardegna non ha scopo di lucro, è apartitico, acconfessionale ed è improntato ai principi di democraticità, così come sancito dalla Costituzione Italiana.

Art. 2 – Finalità.

Il CAI Sardegna, in aggiunta agli scopi istituzionali dell'ente, individuati dalla Legge 26.01.1963, n° 91, con le modifiche apportate dalla Legge 24.12.1985, n°776 e successive modificazioni e integrazioni, dallo Statuto nazionale e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, si prefigge, anche costruendo alleanze ai diversi livelli istituzionali con il sistema delle autonomie locali, in particolare, il compito di promuovere operare, quale servizio di interesse pubblico, nel settore ambientale con iniziative e attività proprie della solidarietà e della promozione sociale in special modo verso le zone aree montane più disagiate, in particolare, per la tutela e la rivitalizzazione delle montagne della Sardegna attraverso la loro frequentazione consapevole e la corretta fruizione, lo studio, la conoscenza e la salvaguardia delle specificità presenti nel loro ambiente, naturale e culturale, pure al fine di contrastarne lo spopolamento, nel rispetto delle singole culture e identità locali.

Art. 3 - Contenuti e obiettivi.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, a favore sia dei propri soci, sia di altri, il CAI Sardegna attua, tra l'altro, le seguenti azioni in conformità ai programmi d'indirizzo adottati dall'Assemblea nazionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano:

- a) promuove e cura la diffusione della pratica delle attività escursionistiche, alpinistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche nella Regione quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato tra l'uomo e l'ambiente, per creare e mantenere nell'isola lo sviluppo di un qualificato turismo montano sostenibile;
- b) promuove e cura il recupero e la manutenzione dei sentieri e delle reti organizzate di sentieri a finalità turistico-escursionistiche dotandole di segnaletica uniformata secondo i criteri indicati e definiti dal CAI a livello nazionale;
- c) promuove e cura il recupero dei manufatti presenti in montagna per un loro riutilizzo a fini ricettivi;
- d) promuove e cura l'istituzione, l'implementazione e la gestione del Catasto dei Sentieri e la sua informatizzazione;
- e) promuove e cura la realizzazione, la pubblicazione, l'aggiornamento e la diffusione della cartografia escursionistica regionale;
- f) promuove e cura la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante la programmazione, l'organizzazione e la gestione di azioni didattiche di educazione ambientale e di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento alle varie discipline e attività di competenza, anche in collaborazione con Scuole, Istituti Universitari, Istituti di Ricerca ed Enti, statali e non;
- g) promuove e cura l'istituzione, la realizzazione e la gestione di Centri didattici polifunzionali situati in ambiente montano, strutturati per favorire lo svolgimento delle attività di formazione, di cui sopra, programmate, coordinate e gestite sotto la direzione didattica, scientifica e tecnica del Club Alpino Italiano nelle sue articolazioni territoriali, centrali e periferiche;
- h) promuove e cura la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, la fotografia e la cinematografia di montagna, per la diffusione della conoscenza delle specifiche peculiarità dell'ambiente montano della Sardegna nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio socio-culturale delle sue popolazioni locali;
- i) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti e favorisce il potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico - struttura operativa del Club Alpino Italiano fornita di una sua speciale autonomia tecnica, operativa e amministrativa - al fine di renderlo sempre più all'altezza del compito e al passo con i tempi, dotato di strutture, mezzi e uomini in grado di intervenire nei territori montani con tempestività e competente professionalità per il soccorso dei pericolanti, per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati, entro i tempi stabiliti per legge di stato dal momento della chiamata;
- j) in collaborazione con gli Enti locali, di livello comunale, provinciale e regionale, promuove e si adopera per dare concreta attuazione ad ogni iniziativa ritenuta idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente, con particolare riguardo di quello montano.

Art. 4 – Modalità d'attuazione.

Il CAI Sardegna, per realizzare gli obiettivi e le conseguenti attività di cui sopra:

- a) si rapporta con l'Ente Regione e con gli altri Enti locali territoriali e non (Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) operanti su un territorio comune a più sezioni, anche al fine di determinare con gli stessi i vari obiettivi istituzionali da realizzare mediante la stipula di protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni, ecc.;
- b) compie, in generale, tutti gli atti rivolti direttamente e indirettamente al conseguimento degli scopi sopra enunciati;
- c) fornisce alle sezioni sarde ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statutari.

In attuazione dell'art. VII. 1 dello Statuto nazionale, il CAI Sardegna opera per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni, raccordando e curando le iniziative e le attività di comune interesse, indirizzandole verso obiettivi comuni, fornendo alle sezioni sarde ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5 – Durata e sede.

Il CAI Sardegna ha una durata illimitata, nell'ambito della vita del sodalizio, ed ha sede di norma, a tutti gli effetti, presso la Sezione del Club Alpino Italiano a cui appartiene il Presidente Regionale pro-tempore. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) delibera in merito, nella sua prima riunione.

Art. 6 – Il patrimonio.

1. Il patrimonio del CAI Sardegna è costituito da materiali e attrezzature, dagli avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa o in deposito di conto corrente.
2. È altresì costituito da donazioni, lasciti, contributi e da tutti i beni, mobili ed immobili, che ad esso perverranno a qualsiasi titolo. Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati.
3. Le Sezioni e i loro Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'ente ed è tassativamente esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente; **in caso di scioglimento le attività patrimoniali nette risultanti, da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sono assunte in gestione diretta dal CAI Centrale.**

Art. 7 – Composizione.

1. Fanno parte del CAI Sardegna le Sezioni sarde del Club Alpino Italiano ed i Soci ad esse iscritti.
2. Le nuove sezioni ne entrano a far parte automaticamente dalla data di approvazione della loro costituzione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo e non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
3. L'appartenenza cessa dalla data della delibera di scioglimento della sezione.

Art. 8 – Organi del CAI Sardegna.

Sono organi del CAI Sardegna:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio Regionale dei Proviviri.

Art. 9 – Gratuità delle cariche ed incarichi.

Tutte le cariche ed incarichi del CAI Sardegna sono assunte a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle sole spese vive preventivamente autorizzate dal CDR, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, e possono essere conferiti solo a Soci ordinari e familiari delle sezioni appartenenti al CAI Sardegna, che abbiano maturato almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano e siano in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.

Art. 10 – Assemblea regionale dei delegati (ARD).

La ARD è l'organo sovrano del CAI Sardegna nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite; è composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD ai sensi dell'art. III.I.1 del Regolamento Generale del CAI, in rappresentanza delle sezioni e dei soci della Regione Sardegna. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR. **Copia delle deliberazioni della ARD, unitamente ai bilanci del CAI Sardegna, sono trasmesse alle proprie Sezioni per essere esposte nella bacheca sociale alla visione dei Soci, per almeno quindici giorni.**

1. Fino a quando le sezioni sarde non raggiungeranno, nel loro insieme, il numero di dieci delegati definiti ai sensi dell'art. III.I.1 del R. G. del CAI, al solo fine di attuare quanto previsto alle lettere a), d), e), f), g), e i) del successivo comma 6, l'ARD è costituita oltre che dai presidenti sezionali, delegati di diritto, anche dai delegati eletti annualmente dalle assemblee di ciascuna sezione, tra i propri soci ordinari e familiari, in misura di un rappresentante per ogni scaglione di 80 soci, o frazione non inferiore a 40 soci, sulla base del numero totale dei soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. Essa si svolge nella località, alla data e all'ora stabilite dal CDR e delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. **Tutte le sedute dell'ARD sono verbalizzate a cura del segretario dell'assemblea.**
3. Il Presidente Regionale convoca e assume temporaneamente la presidenza dell'assemblea per constatarne la regolare convocazione, la valida costituzione e dichiararne l'apertura. Subito dopo l'Assemblea elegge il suo presidente, il suo segretario **verbalizzante** e, se necessario, un collegio di tre scrutatori valido per l'intera sessione.
4. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio **del 15 aprile, come minimo 15 giorni prima della data fissata per la seduta.**
5. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati della ARD, in numero non inferiore a un

terzo, arrotondato in eccesso, sul totale dei delegati assegnati al CAI Sardegna, come annualmente definiti dal CAI Centrale. L'Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei delegati assegnati al GR, adotta e modifica lo Statuto del CAI Sardegna con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

6. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) elegge, con votazioni separate, il presidente e i componenti del CDR, dei Collegi regionali dei revisori dei conti e dei probiviri, con le modalità stabilite all'art. 26;
 - b) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - c) adotta e modifica lo Statuto del CAI Sardegna con il voto favorevole della maggioranza dei delegati assegnati;
 - d) adotta i programmi del CAI Sardegna per dare concreta attuazione alle finalità di cui all'Art. 2;
 - e) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime gli organi tecnici regionali - operativi e consultivi - ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - f) su proposta del CDR, stabilisce la quota associativa a carico delle sezioni da destinarsi al CAI Sardegna per il suo funzionamento;
 - g) approva l'operato del CDR, la relazione annuale delle attività svolte e i bilanci d'esercizio del CAI Sardegna;
 - h) delibera eventuali forme di coordinamento e collaborazione con altri GR della stessa area interregionale o anche di Aree diverse;
 - i) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali.
7. Hanno diritto di intervenire alla ARD i delegati delle Sezioni sarde in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea, deliberata in altra precedente seduta. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del CAI Sardegna.
8. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
9. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di non più di un altro delegato della propria o di altra sezione del CAI Sardegna.
10. I delegati, per partecipare alla ARD, devono registrarsi al tavolo della commissione verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare ai lavori ed alle votazioni. Nel caso in cui siano portatori di altra delega, devono consegnare ai tavoli della commissione verifica dei poteri l'apposita scheda probatoria, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione d'appartenenza. Il Presidente della sezione può essere rappresentato, oltre che dal vice presidente o da un socio della sezione, purchè da lui incaricato per iscritto, anche da un altro delegato o Presidente di altra sezione del GR.
11. L'accredito registrato ai tavoli della commissione verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
12. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto nazionale o dal Regolamento generale o dal presente Statuto.
13. Alla ARD sono invitati gli ex presidenti regionali, il presidente regionale del CNSAS, il rappresentante regionale del CAAI, il rappresentante regionale dell'AGAI, gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionali appartenenti a sezioni facenti parte dell'area interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
14. Alle sedute della ARD partecipano i componenti il CDR e possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

Art. 11 – Commissione verifica poteri.

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD.
2. La Commissione verifica poteri ha il compito di accertare il diritto di partecipazione alla ARD delle sezioni e dei relativi delegati, presenti di persona o per delega, ne registra l'eventuale accredito e poi consegna loro le schede e, se del caso, il materiale necessario.
3. Non possono essere nominati componenti della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 12 – Comitato direttivo regionale (CDR).

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del CAI Sardegna e assume la seguente denominazione:
Club Alpino Italiano - Comitato direttivo regionale Sardegna.
2. Il CDR rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le Sezioni e i Soci del CAI Sardegna presso gli organi della Regione Autonoma della Sardegna ed altri enti operanti su un territorio comune a più Sezioni; tutela gli interessi, singoli e collettivi, del Club Alpino Italiano, delle Sezioni e dei Soci del CAI Sardegna nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, anche per conto delle sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgano le sezioni del CAI Sardegna se non per programmi adottati dall'Assemblea Regionale dei Delegati, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate. Può assumere impegni che coinvolgano il Club Alpino Italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.
3. Il CDR è composto dal Presidente Regionale e da tre quattro Consiglieri, questi ultimi appartenenti prevalentemente a sezioni differenti. Nella sua prima riunione il CDR elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il vicepresidente e nomina il tesoriere e il segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti, ma, in tal caso, senza diritto di voto.
4. I consiglieri durano in carica tre anni sociali. Essi sono rieleggibili, nella stessa carica, una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.
5. Il CDR assolve, in particolare, alle seguenti funzioni:
 - a) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - b) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - c) adempie ai compiti assegnati dallo Statuto in conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'AD e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano;

- d) coordina e controlla l'attività delle sezioni sarde nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - e) promuove e mantiene rapporti con le autorità regionali, anche al fine di fornire indicazioni e pareri nelle materie di competenza del Sodalizio, in ciò avvalendosi, se del caso, della consulenza tecnica degli OTP regionali;
 - f) designa i rappresentanti del sodalizio presso Enti ed Organismi regionali e/o provinciali;
 - g) predispone, sentite le sezioni, sulla base dei loro comuni interessi e delle risorse a disposizione, i programmi annuali e pluriennali del CAI Sardegna e li sottopone all'approvazione della ARD;
 - h) delibera su ogni questione e iniziativa di comune interesse delle sezioni, generale e specifico, volta a perseguire le finalità istituzionali del Sodalizio, da sottoporre poi all'approvazione dell'ARD;
 - i) promuove e mantiene rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna e altri Enti pubblici o privati, operanti su territori comuni a più sezioni, allo scopo di ottenere i finanziamenti necessari per il conseguimento dei fini istituzionali;
 - j) indirizza, coordina e controlla le sezioni impegnate nella realizzazione delle iniziative sostenute da finanziamenti pubblici e privati erogati a favore del CAI Sardegna, di cui al comma precedente, sulla base di un piano generale, finanziario ed operativo, approvato dalla ARD prima della richiesta all'Ente erogatore;
 - k) autorizza il Presidente Regionale a firmare gli atti riguardanti il CAI Sardegna;
 - l) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti del CAI Sardegna e dei suoi Organi;
 - m) redige lo Statuto del CAI Sardegna; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto del CAI Sardegna, per modifiche derivanti dallo Statuto generale del CAI, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Sardegna;
 - n) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI Sardegna e li trasmette alla direzione generale del CAI, una volta approvati dalla ARD;
 - o) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione;
 - p) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano;
 - q) nomina il Responsabile e i componenti degli OTP Regionali e ne revoca le nomine;
 - r) nomina la Commissione verifica poteri, almeno 15 gg prima dell'ARD;
 - s) amministra il patrimonio del CAI Sardegna;
 - t) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea;
 - u) utilizza lo stemma del Club Alpino Italiano, con facoltà di concederne l'uso per iniziative che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati.
6. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti. **Le sedute sono validamente costituite quando sono presenti almeno tre quinti dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.**
7. Alle sedute del CDR sono invitati di diritto gli ex presidenti regionali, il presidente regionale del CNSAS, gli ex presidenti generali, i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti ad una sezione dell'area interregionale, i quali possono prendervi la parola senza diritto di voto. Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del CDR, con il consenso di questi, persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario per il buon esito dei lavori.
8. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Per motivi d'urgenza il Presidente Regionale può convocare una seduta (*ad horas*) anche a mezzo telefono o posta elettronica.

Art. 13 – Presidente Regionale (PR).

1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante del CAI Sardegna; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) formula l'ordine del giorno dell'ARD, anche su proposta del CDR e delle Sezioni; ne convoca le sedute, inoltrando la convocazione **collettiva** a tutti i presidenti di sezione e delegati elettivi c/o le rispettive sezioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, per raccomandata o **posta elettronica certificata**, indicando l'Odg, il luogo, la data, l'ora d'inizio delle operazioni verifica poteri ed inizio lavori assembleari, prevedendo fra la 1^a e la 2^a convocazione almeno un'ora di tempo;
 - b) convoca e presiede le sedute del CDR almeno tre volte l'anno;
 - c) pone in atto le deliberazioni del CDR;
 - d) firma con il tesoriere i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 - e) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella prima seduta utile;
 - f) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Sardegna, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale;
 - g) rappresenta il CAI Sardegna alla Conferenza nazionale dei Presidenti Regionali; trasmette alle Sezioni il progetto di bilancio insieme con la convocazione dell'Assemblea prevista per l'approvazione dello stesso.
2. In caso di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.
3. Nel caso in cui viene a mancare il Presidente, per un qualsiasi motivo, il CDR decade e si procederà a nuove elezioni. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti gestirà l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo CDR.

Art. 14 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere è nominato dal CDR. I suoi compiti sono:

- a) custodire i fondi del CAI Sardegna;
- b) tenere la contabilità del CAI Sardegna, conservandone la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei conti, anche singolarmente.
- c) predisporre, per conto del CDR, i bilanci d'esercizio del CAI Sardegna;
- d) firmare i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali d'incasso unitamente al Presidente Regionale.

Art. 15 – Il Segretario.

Il Segretario è nominato dal CDR, anche al di fuori dei suoi componenti, **in tal caso senza diritto di voto**. I suoi compiti sono:

- a) redigere i verbali delle sedute del CDR;
- b) svolgere i compiti amministrativi affidatigli dal CDR e dal Presidente Regionale.

Art. 16 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio Regionale dei revisori dei conti del GR è composto da tre componenti, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del CDR e della ARD e di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
3. Gli eletti durano in carica tre anni sociali. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. La decadenza del CDR non determina la decadenza del Collegio dei Revisori.

Art. 17 – Collegio Regionale dei Proviviri.

1. Il Collegio Regionale dei Proviviri del GR, quale organo giudicante di primo grado, è composto da tre componenti, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne del GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

Art. 18 – Organi Tecnici Regionali Consultivi.

1. Allo scopo di favorire o svolgere, per obiettivi, specifiche finalità e attività gestionali o istituzionali, su proposta del CDR, l'ARD può costituire organismi tecnici regionali (OTR) consultivi (definiti anche commissioni tecniche regionali), determinandone il numero dei componenti (minimo tre e massimo cinque, preferibilmente appartenenti a sezioni diverse), le funzioni, l'obiettivo da perseguire e i limiti operativi.
2. Gli OTR consultivi sono commissioni prive d'autonomia, agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del CDR, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi annuali deliberati dall'ARD. Essi informano il CDR continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) essi operano su delega scritta preventiva.
3. Gli OTR consultivi nello svolgimento del proprio mandato, si rapportano tecnicamente con i rispettivi OTC - organi tecnici centrali - per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere di concerto con le corrispondenti commissioni sezionali.
4. Il CDR nomina, anche su indicazione delle sezioni, il Responsabile e i Componenti degli OTR consultivi; essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
5. Il Responsabile predisponde la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dall'OTR, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame del CDR.
6. Le riunioni degli OTR consultivi sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, l'OTR consultivo è dichiarato decaduto dal CDR e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
7. L'OTR consultivo decade nel momento che ha esaurito il suo compito, alla fine del triennio e quando decade il CDR.
8. Le specifiche attività predisposte dai singoli OTR consultivi devono essere esaminate e adottate dal CDR, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte della ARD.

Art. 19 – Organi Tecnici Regionali Operativi.

1. Allo scopo di favorire o svolgere con continuità, per obiettivi, specifiche finalità e attività istituzionali, su proposta del CDR, l'ARD può costituire organismi tecnici regionali (OTR) operativi (definiti anche commissioni tecniche regionali) determinandone il numero dei componenti (minimo cinque e massimo sette, preferibilmente appartenenti a sezioni diverse), le funzioni, l'obiettivo specifico e ben definito da perseguire e i limiti operativi.
2. Gli OTR operativi sono commissioni prive d'autonomia, agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del CDR, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi annuali deliberati dall'ARD. Essi informano il CDR continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) essi operano su delega scritta preventiva.
3. Gli OTR operativi nello svolgimento del proprio mandato, si rapportano tecnicamente con i rispettivi OTC - organi tecnici centrali - per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere di concerto con le corrispondenti commissioni sezionali.
4. Il CDR nomina, anche su indicazione delle sezioni, il Responsabile e i Componenti degli OTR operativi; essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
5. Il Responsabile predisponde la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dall'OTR, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame del CDR.
6. Le riunioni dell'OTR operativo sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, l'OTR operativo è dichiarato decaduto dal CDR e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
7. L'OTR operativo decade nel momento che ha esaurito il suo compito, alla fine del triennio e quando decade il CDR.
8. Le specifiche attività predisposte dai singoli OTR operativi devono essere esaminate e adottate dal CDR, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte della ARD.

Art. 20 – Disponibilità finanziarie.

1. Il CAI Sardegna, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, si avvale:
 - a) dei contributi erogati dagli Organi centrali del CAI;
 - b) delle quote associative versate annualmente dalle Sezioni, entro il 31 marzo, il cui importo è determinato dall'ARD in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) eventuali sponsorizzazioni e/o contributi pubblici o privati.

2. Per una migliore gestione delle disponibilità finanziarie il CDR ha facoltà di accendere conti correnti bancari e postali, dietro specifica delibera. La firma sul conto corrente spetta in forma disgiunta al Presidente e al Tesoriere.

Art. 21 – Esercizi sociali e bilancio.

1. Il bilancio del CAI Sardegna è annuale e il suo periodo di gestione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari ed economici di competenza ed è allegato alla relazione della Presidenza, riguardante le attività e le iniziative che s'intendono realizzare.
3. Il bilancio consuntivo è redatto in termini economici e finanziari. Esso deve contenere tutti i fatti amministrativi che si riferiscono ad operazioni implicanti riscossioni o pagamenti in denaro, e che pertanto interessano la cassa e/o i conti correnti bancari e postali. Esso è redatto in base alle risultanze contabili al 31 dicembre di ogni anno ed è allegato alla relazione della presidenza riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno. Esso è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dall'inventario dei beni di proprietà e d'uso del CAI Sardegna. L'inventario è aggiornato annualmente e deve essere redatto in modo che i beni siano chiaramente identificabili.
4. Dopo l'approvazione della ARD, il bilancio e la relativa delibera devono essere affissi all'albo dell'ente per almeno quindici giorni.
5. Le variazioni di bilancio sono effettuate dal CDR, per mandato assembleare.

Art. 22 – Obblighi e divieti a carico del CAI Sardegna verso gli altri GR e la struttura centrale del CAI.

1. Il CAI Sardegna, dopo preventivo accordo del GR interessato, può stabilire e mantenere rapporti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR.
2. Alla propria denominazione ufficiale, il CAI Sardegna non aggiunge il nome d'altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. S'impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.
3. Il CAI Sardegna assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano, tramite il CDR:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, sentiti i presidenti delle sezioni, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del CAI Sardegna e del conto economico;
 - b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del CAI Sardegna e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al comitato elettorale nazionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al medesimo comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;
 - d) trasmette al CDC copia dello Statuto del CAI Sardegna e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;
 - e) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 23 – Obblighi e divieti a carico delle Sezioni nei confronti del CAI Sardegna.

1. Fermo restando il principio d'autonomia delle sezioni sancito dallo statuto, le sezioni sarde non stabiliscono e non mantengono rapporti, diretti o indiretti, con la Regione Autonoma della Sardegna. Altresì non stabiliscono né mantengono rapporti, diretti o indiretti, con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona d'attività di un'altra sezione sarda, senza preventivo accordo con la sezione interessata.
2. Le Sezioni sarde assumono i seguenti obblighi nei confronti del CAI Sardegna:
 - a) presentano al CDR entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'ARD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale della Sezione;
 - b) trasmettono al CDR l'elenco degli eletti agli organi della Sezione e il recapito ufficiale, in ogni caso, entro sette giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmettono immediatamente al CDR i nomi e gli indirizzi dei delegati elettivi;
 - d) trasmettono al comitato elettorale regionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI Sardegna, entro trenta giorni dalle votazioni;
 - e) trasmettono al CDR copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Assemblea della Sezione;
 - f) vigilano sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri soci e di quelli delle altre sezioni e, qualora ne vengano a conoscenza, informano tempestivamente il CDR sugli eventuali casi di inadempienza di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Inerzia accertata.

1. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo di una sezione è supplito dal corrispondente organo del GR e questo dal corrispondente organo della struttura centrale, d'ufficio o su istanza delle parti interessate. La ARD è supplita dal Comitato Centrale d'Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano.
2. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.

Art. 25 - Obblighi e divieti a carico dei Soci delle Sezioni appartenenti al CAI Sardegna.

1. I soci delle Sezioni del CAI hanno i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche del Club Alpino Italiano.
2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

3. Non sono ammesse iniziative o attività, oggetto degli scopi statutari del CAI, svolte da Soci al di fuori del sodalizio e quindi in contrasto con l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali secondo gli indirizzi e le priorità deliberate dagli organi del Club Alpino Italiano, ai vari livelli di competenza nazionale, regionale e sezionale.
4. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.
5. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 26 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali.

1. In base al calendario degli adempimenti, il CDR trasmette a tutte le sezioni, almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria, l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del CAI Sardegna, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dagli interessati alla sezione d'appartenenza per essere approvate dall'Assemblea sezionale e, quindi, per essere presentate ufficialmente alla ARD. Ciascuna ARD, - anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale - è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano.
3. Le designazioni deliberate dall'Assemblea sezionale sono accompagnate da un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del regolamento generale del CAI, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del R. G. del CAI.
4. Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designati. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che il delegato intende designare o eleggere.
5. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
6. È escluso dal procedimento d'elezione o di designazione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 27 – Condizioni d'eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali.

1. Tutti i candidati alle cariche negli organi del CAI Sardegna devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il CAI Sardegna; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.
2. Non sono eleggibili alle cariche sociali del CAI Sardegna:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il 75° anno di età.

Art. 28 – Incompatibilità tra cariche sociali.

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla AD e alla ARD, può essere designato a componente delle commissioni regionali;
 - b) il vicepresidente, il tesoriere e il segretario sezionali possono essere eletti delegati alla AD, alla ARD e designati componenti delle commissioni regionali;
 - c) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla AD, alla ARD, presidente del GR, componente del CDR e designato componente delle commissioni regionali;
 - d) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionali può essere eletto delegato alla AD, alla ARD o designato componente delle commissioni regionali.
2. All'insorgere di un eventuale conflitto d'interessi, il socio - eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti - non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o d'ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.

3. Il socio che si trova in una delle condizioni d'incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche - entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto - pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.

Art. 29 – Comitato elettorale regionale (CER) - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.

1. Il Comitato elettorale regionale (CER) è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi del CAI Sardegna, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da almeno tre componenti - un rappresentante designato effettivo, più un supplente, per ciascuna sezione - che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso; fra di essi viene individuato il segretario verbalizzante delle sedute.
2. Su richiesta del CDR, le sezioni comunicano al medesimo, che ne prende atto, i nominativi prescelti, sia l'effettivo che il supplente, per la costituzione del CER. I designati durano in carica tre anni sociali. La decadenza del CDR non determina la decadenza del CER.
3. Il CDR convoca il CER ogni qual volta si rende necessario.
4. Le sedute del CER sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi sostituire dal suo supplente. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un componente a continuare nell'impegno assunto, la sezione di appartenenza provvede a comunicare tempestivamente al CDR il nominativo del subentrante.
5. Non possono essere nominati componenti del comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 30 – Decorrenza e durata delle cariche elettive.

1. Gli eletti assumono la carica al momento della proclamazione. Gli stessi, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino al subentro dei nuovi eletti. La durata delle cariche elettive è fissata in anni tre. Tutti sono rieleggibili nella stessa carica del CAI Sardegna una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del CAI Sardegna sono indirizzate al Presidente Regionale e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi del CAI Sardegna devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al presidente del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi del CAI Sardegna che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il presidente dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il Presidente Regionale dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti originali di un organo, prima della sua scadenza naturale, decade l'intero organo e si provvederà con nuove elezioni.

Art. 31 – Sostituzione di componenti di organi del CAI Sardegna decaduti prima del termine del mandato.

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Sardegna, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga con un socio della medesima Sezione, individuato fra i primi dei non eletti. **In caso di rinuncia o indisponibilità degli aventi diritto, nell'ipotesi che risultasse esaurita la relativa graduatoria senza che sia stato possibile pervenire alla prevista surroga, dovranno essere attivate le procedure elettorali per l'elezione del solo componente mancante.**
2. Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 32 – Modifiche allo Statuto del GR.

1. Le proposte di modifiche allo Statuto del CAI Sardegna sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; essa è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, di almeno i due terzi dei delegati assegnati al CAI Sardegna; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
2. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano; è adottato provvisoriamente dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 33 – Clausola compromissoria. Tentativo di conciliazione.

Ogni controversia comunque connessa all'attività istituzionale che coinvolga soci, organi delle strutture periferiche e centrali e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

Art. 34 – Scioglimento del CAI Sardegna.

Il CAI Sardegna può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano. E' tassativamente escluso, in ogni caso, il riparto di attività tra i soci.

Art. 35 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente Statuto, approvato con le modifiche apportate e approvate dalla ARD, entrerà in vigore a tutti gli effetti con la comunicazione al CAI Sardegna della ratifica da parte del CC-Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.
2. ~~Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, automaticamente, la Delegazione Regionale della Sardegna sarà di fatto trasformata in Raggruppamento Regionale CAI Sardegna e si dovrà procedere all'elezione dei nuovi organi regionali. Il Consiglio di Delegazione al momento in carica, facente funzione supplente del nuovo CDR del CAI Sardegna, attiverà le procedure elettorali.~~
All'entrata in vigore del presente Statuto, il Socio risultante primo dei non eletti, per il CDR, assumerà la carica quale quarto componente del CDR del CAI Sardegna. In caso di sua rinuncia o indisponibilità, si passerà al successivo in graduatoria e così via. Nell'ipotesi che risultasse esaurita la relativa graduatoria senza che sia stato possibile pervenire all'integrazione del CDR, dovranno essere attivate le procedure elettorali per l'elezione del solo quarto componente del CDR che assumerà la stessa anzianità degli altri.
3. ~~Il Raggruppamento Regionale CAI Sardegna rileva attività e passività della Delegazione Regionale della Sardegna.~~
4. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, vigono e si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
5. Il CAI Sardegna è Ente non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni
6. Il CAI Sardegna aspira al riconoscimento della personalità giuridica. Il CDR è autorizzato ad assumere tutte le iniziative idonee utili allo scopo.

Addì, 12 dicembre 2009

Il Segretario
dell'Assemblea Regionale dei
Delegati del CAI Sardegna

Il Presidente
dell'Assemblea Regionale dei
Delegati del CAI Sardegna

.....

.....



STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAI SARDEGNA

Art. 1 - Costituzione.

1. E' costituito il Gruppo Regionale sardo del Club alpino italiano, denominato: "Club Alpino Italiano - Regione Sardegna", in breve CAI Sardegna. Ne fanno parte le Sezioni del CAI presenti nella regione ed i Soci ad esse iscritti, ferma restando la comune identità nazionale e l'appartenenza di Essi al Club Alpino Italiano, fondato in Torino nel 1863 da Quintino Sella.
2. Il CAI Sardegna è struttura periferica territoriale del Club Alpino Italiano dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e patrimoniale.
3. La sua giurisdizione riguarda il territorio di competenza delle sezioni sarde del Club Alpino Italiano, ed in ogni caso quello della Regione Sardegna.
4. In ottemperanza ai principi ispiratori del Club Alpino Italiano, il CAI Sardegna non ha scopo di lucro, è apolitico, aconfessionale ed è improntato ai principi di democraticità, così come sancito dalla Costituzione Italiana.

Art. 2 - Finalità.

Il CAI Sardegna, in aggiunta agli scopi istituzionali dell'ente, individuati dalla Legge 26.01.1963, n° 91, con le modifiche apportate dalla Legge 24.12.1985, n°776 e successive modificazioni e integrazioni, dallo Statuto nazionale e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, si prefigge, anche costruendo alleanze ai diversi livelli istituzionali con il sistema delle autonomie locali, il compito di operare, quale servizio di interesse pubblico, nel settore ambientale con iniziative e attività proprie della solidarietà e della promozione sociale in special modo verso le aree montane più disagiate, in particolare, per la tutela e la rivitalizzazione delle montagne della Sardegna attraverso la loro frequentazione consapevole e la corretta fruizione, lo studio, la conoscenza e la salvaguardia delle specificità presenti nel loro ambiente, naturale e culturale, pure al fine di contrastarne lo spopolamento, nel rispetto delle singole culture e identità locali.

Art. 3 - Contenuti e obiettivi.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, a favore sia dei propri soci, sia di altri, il CAI Sardegna attua, tra l'altro, le seguenti azioni in conformità ai programmi d'indirizzo adottati dall'Assemblea nazionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano:

- a) promuove e cura la diffusione della pratica delle attività escursionistiche, alpinistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche nella Regione quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato tra l'uomo e l'ambiente, per creare e mantenere nell'isola lo sviluppo di un qualificato *turismo montano sostenibile*;
- b) promuove e cura il recupero e la manutenzione dei sentieri e delle reti organizzate di sentieri a finalità turistico-escursionistiche dotandole di segnaletica uniformata secondo i criteri indicati e definiti dal CAI a livello nazionale;
- c) promuove e cura il recupero dei manufatti presenti in montagna per un loro riutilizzo a fini ricettivi;
- d) promuove e cura l'istituzione, l'implementazione e la gestione del Catasto dei Sentieri e la sua informatizzazione;
- e) promuove e cura la realizzazione, la pubblicazione, l'aggiornamento e la diffusione della cartografia escursionistica regionale;
- f) promuove e cura la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante la programmazione, l'organizzazione e la gestione di azioni didattiche di educazione ambientale e di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento alle varie discipline e attività di competenza, anche in collaborazione con Scuole, Istituti Universitari, Istituti di Ricerca ed Enti, statali e non;
- g) promuove e cura l'istituzione, la realizzazione e la gestione di *Centri didattici polifunzionali* situati in ambiente montano, strutturati per favorire lo svolgimento delle attività di formazione, di cui sopra, programmate, coordinate e gestite sotto la direzione didattica, scientifica e tecnica del Club Alpino Italiano nelle sue articolazioni territoriali, centrali e periferiche;
- h) promuove e cura la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, la fotografia e la cinematografia di montagna, per la diffusione della conoscenza delle specifiche peculiarità dell'ambiente montano della Sardegna nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio socio-culturale delle sue popolazioni locali;
- i) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti e favorisce il potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico - struttura operativa del Club Alpino Italiano fornita di una sua speciale autonomia tecnica, operativa e amministrativa - al fine di renderlo sempre più all'altezza del compito e al passo con i tempi, dotato di strutture, mezzi e uomini in grado di intervenire nei territori montani con tempestiva e competente professionalità per il soccorso dei pericolanti, per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati, entro i tempi stabiliti per legge di stato dal momento della chiamata;
- j) in collaborazione con gli Enti locali, di livello comunale, provinciale e regionale, promuove e si adopera per dare concreta attuazione ad ogni iniziativa ritenuta idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente, con particolare riguardo di quello montano.

Art. 4 - Modalità d'attuazione.

Il CAI Sardegna, per realizzare gli obiettivi e le conseguenti attività di cui sopra:

- a) si rapporta con l'Ente Regione e con gli altri Enti locali territoriali e non (Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) operanti su un territorio comune a più sezioni, anche al fine di determinare con gli stessi i vari obiettivi istituzionali da realizzare mediante la stipula di protocolli d'intesa, accordi di programma, convenzioni, ecc.;

- b) compie, in generale, tutti gli atti rivolti direttamente e indirettamente al conseguimento degli scopi sopra enunciati;
- c) fornisce alle sezioni sarde ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statuari.

In attuazione dell'art. VII. 1 dello Statuto nazionale, il CAI Sardegna opera per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni, raccordando e curando le iniziative e le attività di comune interesse, indirizzandole verso obiettivi comuni, fornendo alle sezioni sarde ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 5 – Durata e sede.

Il CAI Sardegna ha una durata illimitata, nell'ambito della vita del sodalizio, ed ha sede di norma, a tutti gli effetti, presso la Sezione del Club Alpino Italiano a cui appartiene il Presidente Regionale pro-tempore. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) delibera in merito, nella sua prima riunione.

Art. 6 – Il patrimonio.

1. Il patrimonio del CAI Sardegna è costituito da materiali e attrezzature, dagli avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa o in deposito di conto corrente.
2. È altresì costituito da donazioni, lasciti, contributi e da tutti i beni, mobili ed immobili, che ad esso perverranno a qualsiasi titolo. Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati.
3. Le Sezioni e i loro Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'ente ed è tassativamente esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente; in caso di scioglimento le attività patrimoniali nette risultanti, da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sono assunte in gestione diretta dal CAI Centrale.

Art. 7 – Composizione.

1. Fanno parte del CAI Sardegna le Sezioni sarde del Club Alpino Italiano ed i Soci ad esse iscritti.
2. Le nuove sezioni ne entrano a far parte automaticamente dalla data di approvazione della loro costituzione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo e **non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.**
3. L'appartenenza cessa dalla data della delibera di scioglimento della sezione.

Art. 8 – Organi del CAI Sardegna.

Sono organi del CAI Sardegna:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio Regionale dei Proibiviri.

Art. 9 – Gratuità delle cariche ed incarichi.

Tutte le cariche ed incarichi del CAI Sardegna sono assunte a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle sole spese vive preventivamente autorizzate dal CDR, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, e possono essere conferiti solo a Soci ordinari e familiari delle sezioni appartenenti al CAI Sardegna, che abbiano maturato almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano e siano in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.

Art. 10 – Assemblea regionale dei delegati (ARD).

La ARD è l'organo sovrano del CAI Sardegna nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite; è composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD ai sensi dell'art.III.L.1 del Regolamento Generale del CAI, in rappresentanza delle sezioni e dei soci della Regione Sardegna. **Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.** Copia delle deliberazioni della ARD, unitamente ai bilanci del CAI Sardegna, sono trasmesse alle proprie Sezioni per essere esposte nella bacheca sociale alla visione dei Soci, per almeno quindici giorni.

1. Fino a quando le sezioni sarde non raggiungeranno, nel loro insieme, il numero di dieci delegati definiti ai sensi dell'art. III.L.1 del R. G. del CAI, al solo fine di attuare quanto previsto alle lettere a), d), e), f), g), e i) del successivo comma 6, l'ARD è costituita oltre che dai presidenti sezionali, delegati di diritto, anche dai delegati eletti annualmente dalle assemblee di ciascuna sezione, tra i propri soci ordinari e familiari, in misura di un rappresentante per ogni scaglione di 30 soci, o frazione non inferiore a 40 soci, sulla base del numero totale dei soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. Essa si svolge nella località, alla data e all'ora stabilite dal CDR e delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Tutte le sedute dell'ARD sono verbalizzate a cura del segretario dell'assemblea.
3. Il Presidente Regionale convoca e assume temporaneamente la presidenza dell'assemblea per constatarne la regolare convocazione, la valida costituzione e dichiararne l'apertura. Subito dopo l'Assemblea elegge il suo presidente, il suo segretario verbalizzante e, se necessario, un collegio di tre scrutatori valido per l'intera sessione.
4. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del **15 aprile**, come minimo 15 giorni prima della data fissata per la seduta.
5. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati della ARD, in numero non inferiore a un terzo, arrotondato in eccesso, sul totale dei delegati assegnati al CAI Sardegna, come annualmente definiti dal CAI

Centrale. L'Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei delegati assegnati al GR, adotta e modifica lo Statuto del CAI Sardegna con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

6. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) elegge, con votazioni separate, il presidente e i componenti del CDR, dei Collegi regionali dei revisori dei conti e dei probiviri, con le modalità stabilite all'art. 26;
 - b) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - c) adotta e modifica lo Statuto del CAI Sardegna con il voto favorevole della maggioranza dei delegati assegnati;
 - d) adotta i programmi del CAI Sardegna per dare concreta attuazione alle finalità di cui all'Art. 2;
 - e) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime gli organi tecnici regionali - operativi e consultivi - ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - f) su proposta del CDR, stabilisce la quota associativa a carico delle sezioni da destinarsi al CAI Sardegna per il suo funzionamento;
 - g) approva l'operato del CDR, la relazione annuale delle attività svolte e i bilanci d'esercizio del CAI Sardegna;
 - h) delibera eventuali forme di coordinamento e collaborazione con altri GR della stessa area interregionale o anche di Aree diverse;
 - i) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali.
7. Hanno diritto di intervenire alla ARD i delegati delle Sezioni sarde in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea, deliberata in altra precedente seduta. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del CAI Sardegna.
8. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
9. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezione) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di non più di un altro delegato della propria o di altra sezione del CAI Sardegna.
10. I delegati, per partecipare alla ARD, devono registrarsi al tavolo della commissione verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare ai lavori ed alle votazioni. Nel caso in cui siano portatori di altra delega, devono consegnare ai tavoli della commissione verifica dei poteri l'apposita scheda probatoria, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione d'appartenenza. Il Presidente della sezione può essere rappresentato, oltre che dal vice presidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un altro delegato o Presidente di altra sezione del GR.
11. L'accredito registrato ai tavoli della commissione verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
12. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto nazionale o dal Regolamento generale o dal presente Statuto.
13. Alla ARD sono invitati gli ex presidenti regionali, il presidente regionale del CNSAS, il rappresentante regionale del CAAI, il rappresentante regionale dell'AGAI, gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionali appartenenti a sezioni facenti parte dell'area interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
14. Alle sedute della ARD partecipano i componenti il CDR e possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

Art. 11 - Commissione verifica poteri.

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD.
2. La Commissione verifica poteri ha il compito di accertare il diritto di partecipazione alla ARD delle sezioni e dei relativi delegati, presenti di persona o per delega, ne registra l'eventuale accredito e poi consegna loro le schede e, se del caso, il materiale necessario.
3. Non possono essere nominati componenti della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 12 - Comitato direttivo regionale (CDR).

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del CAI Sardegna e assume la seguente denominazione:
Club Alpino Italiano - Comitato direttivo regionale Sardegna.
2. Il CDR rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le Sezioni e i Soci del CAI Sardegna presso gli organi della Regione Autonoma della Sardegna ed altri enti operanti su un territorio comune a più Sezioni; tutela gli interessi, singoli e collettivi, del Club Alpino Italiano, delle Sezioni e dei Soci del CAI Sardegna nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, anche per conto delle sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgano le sezioni del CAI Sardegna se non per programmi adottati dall'Assemblea Regionale dei Delegati, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate. Può assumere impegni che coinvolgano il Club Alpino Italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.
3. Il CDR è composto dal Presidente Regionale e da quattro Consiglieri, questi ultimi appartenenti prevalentemente a sezioni

differenti. Nella sua prima riunione il CDR elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il vicepresidente e nomina il tesoriere e il segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti, ma, in tal caso, senza diritto di voto.

4. I consiglieri durano in carica tre anni sociali. Essi sono rieleggibili, nella stessa carica, una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.
5. Il CDR assolve, in particolare, alle seguenti funzioni:
 - a) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - b) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - c) adempie ai compiti assegnati dallo Statuto in conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'AD e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano;
 - d) coordina e controlla l'attività delle sezioni sarde nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - e) promuove e mantiene rapporti con le autorità regionali, anche al fine di fornire indicazioni e pareri nelle materie di competenza del Sodalizio, in ciò avvalendosi, se del caso, della consulenza tecnica degli OTP regionali;
 - f) designa i rappresentanti del sodalizio presso Enti ed Organismi regionali e/o provinciali;
 - g) predispone, sentite le sezioni, sulla base dei loro comuni interessi e delle risorse a disposizione, i programmi annuali e pluriennali del CAI Sardegna e li sottopone all'approvazione della ARD;
 - h) delibera su ogni questione e iniziativa di comune interesse delle sezioni, generale e specifico, volta a perseguire le finalità istituzionali del Sodalizio, da sottoporre poi all'approvazione dell'ARD;
 - i) promuove e mantiene rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna e altri Enti pubblici o privati, operanti su territori comuni a più sezioni, allo scopo di ottenere i finanziamenti necessari per il conseguimento dei fini istituzionali;
 - j) indirizza, coordina e controlla le sezioni impegnate nella realizzazione delle iniziative sostenute da finanziamenti pubblici e privati erogati a favore del CAI Sardegna, di cui al comma precedente, sulla base di un piano generale, finanziario ed operativo, approvato dalla ARD prima della richiesta all'Ente erogatore;
 - k) autorizza il Presidente Regionale a firmare gli atti riguardanti il CAI Sardegna;
 - l) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti del CAI Sardegna e dei suoi Organi;
 - m) redige lo Statuto del CAI Sardegna; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto del CAI Sardegna, per modifiche derivanti dallo Statuto generale del CAI, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Sardegna;
 - n) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI Sardegna e li trasmette alla direzione generale del CAI, una volta approvati dalla ARD;
 - o) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione;
 - p) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano;
 - q) nomina il Responsabile e i componenti degli OTP Regionali e ne revoca le nomine;
 - r) nomina la Commissione verifica poteri, almeno 15 gg prima dell'ARD;
 - s) amministra il patrimonio del CAI Sardegna;
 - t) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea;
 - u) utilizza lo stemma del Club Alpino Italiano, con facoltà di concederne l'uso per iniziative che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati.
6. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti. Le sedute sono validamente costituite quando sono presenti almeno tre quinti dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
7. Alle sedute del CDR sono invitati di diritto gli ex presidenti regionali, il presidente regionale del CNSAS, gli ex presidenti generali, i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti ad una sezione dell'area interregionale, i quali possono prendervi la parola senza diritto di voto. Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del CDR, con il consenso di questi, persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario per il buon esito dei lavori.
8. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Per motivi d'urgenza il Presidente Regionale può convocare una seduta (*ad horas*) anche a mezzo telefono o posta elettronica.

Art. 13 – Presidente Regionale (PR).

1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante del CAI Sardegna; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) formula l'ordine del giorno dell'ARD, anche su proposta del CDR e delle Sezioni; ne convoca le sedute, inoltrando la convocazione collettiva a tutti i presidenti di sezione e delegati elettivi c/o le rispettive sezioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, per raccomandata o posta elettronica certificata, indicando l'Odg, il luogo, la data, l'ora d'inizio delle operazioni verifica poteri ed inizio lavori assembleari, prevedendo fra la 1^a e la 2^a convocazione almeno un'ora di tempo;
 - b) convoca e presiede le sedute del CDR almeno tre volte l'anno;
 - c) pone in atto le deliberazioni del CDR;
 - d) firma con il tesoriere i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 - e) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella prima seduta utile;
 - f) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Sardegna, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale;

- g) rappresenta il CAI Sardegna alla Conferenza nazionale dei Presidenti Regionali; trasmette alle Sezioni il progetto di bilancio insieme con la convocazione dell'Assemblea prevista per l'approvazione dello stesso.
2. In caso di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.
 3. Nel caso in cui viene a mancare il Presidente, per un qualsiasi motivo, il CDR decade e si procederà a nuove elezioni. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti gestirà l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo CDR.

Art. 14 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere è nominato dal CDR. I suoi compiti sono:

- a) custodire i fondi del CAI Sardegna;
- b) tenere la contabilità del CAI Sardegna, conservandone la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei conti, anche singolarmente.
- c) predisporre, per conto del CDR, i bilanci d'esercizio del CAI Sardegna;
- d) firmare i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali d'incasso unitamente al Presidente Regionale.

Art. 15 – Il Segretario.

Il Segretario è nominato dal CDR, anche al di fuori dei suoi componenti, in tal caso senza diritto di voto. I suoi compiti sono:

- a) redigere i verbali delle sedute del CDR;
- b) svolgere i compiti amministrativi affidatigli dal CDR e dal Presidente Regionale.

Art. 16 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio Regionale dei revisori dei conti del GR è composto da tre componenti, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del CDR e della ARD e di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
3. Gli eletti durano in carica tre anni sociali. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. La decadenza del CDR non determina la decadenza del Collegio dei Revisori.

Art. 17 – Collegio Regionale dei Proibiviri.

1. Il Collegio Regionale dei Proibiviri del GR, quale organo giudicante di primo grado, è composto da tre componenti, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne del GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

Art. 18 – Organi Tecnici Regionali Consultivi.

1. Allo scopo di favorire o svolgere, per obiettivi, specifiche finalità e attività gestionali o istituzionali, su proposta del CDR, l'ARD può costituire organismi tecnici regionali (OTPC) consultivi (definiti anche commissioni tecniche regionali) determinandone il numero dei componenti (minimo tre e massimo cinque, preferibilmente appartenenti a sezioni diverse), le funzioni, l'obiettivo da perseguire e i limiti operativi.
2. Gli OTPC sono commissioni prive d'autonomia, agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del CDR, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi annuali deliberati dall'ARD. Essi informano il CDR continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) essi operano su delega scritta preventiva.
3. Gli OTPC nello svolgimento del proprio mandato, si rapportano tecnicamente con i rispettivi OTC - organi tecnici centrali - per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere di concerto con le corrispondenti commissioni sezionali.
4. Il CDR nomina, anche su indicazione delle sezioni, il Responsabile e i Componenti degli OTPC; essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
5. Il Responsabile predisponde la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dall'OTPC, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame del CDR.
6. Le riunioni degli OTPC sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, l'OTPC è dichiarato decaduto dal CDR e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
7. L'OTPC decade nel momento che ha esaurito il suo compito, alla fine del triennio e quando decade il CDR.
8. Le specifiche attività predisposte dai singoli OTPC devono essere esaminate e adottate dal CDR, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte della ARD.

Art. 19 – Organi Tecnici Regionali Operativi.

1. Allo scopo di favorire o svolgere con continuità, per obiettivi, specifiche finalità e attività istituzionali, su proposta del CDR, l'ARD può costituire organismi tecnici regionali (OTPO) operativi (definiti anche commissioni tecniche regionali) determinandone il numero dei componenti (minimo cinque e massimo sette, preferibilmente appartenenti a sezioni diverse), le funzioni, l'obiettivo specifico e ben definito da perseguire e i limiti operativi.
2. Gli OTPO sono commissioni prive d'autonomia, agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la

direzione, il coordinamento e il controllo del CDR, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi annuali deliberati dall'ARD. Essi informano il CDR continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) essi operano su delega scritta preventiva.

3. Gli OTPO nello svolgimento del proprio mandato, si rapportano tecnicamente con i rispettivi OTC - organi tecnici centrali - per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere di concerto con le corrispondenti commissioni sezionali.
4. Il CDR nomina, anche su indicazione delle sezioni, il Responsabile e i Componenti degli OTPO; essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
5. Il Responsabile predisponde la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dall'OTPO, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame del CDR.
6. Le riunioni dell'OTPO sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, l'OTPO è dichiarato decaduto dal CDR e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
7. L'OTPO decade nel momento che ha esaurito il suo compito, alla fine del triennio e quando decade il CDR.
8. Le specifiche attività predisposte dai singoli OTPO devono essere esaminate e adottate dal CDR, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte della ARD.

Art. 20 - Disponibilità finanziarie.

1. Il CAI Sardegna, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, si avvale:
 - a) dei contributi erogati dagli Organi centrali del CAI;
 - b) delle quote associative versate annualmente dalle Sezioni, entro il 31 marzo, il cui importo è determinato dall'ARD in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) eventuali sponsorizzazioni e/o contributi pubblici o privati.
2. Per una migliore gestione delle disponibilità finanziarie il CDR ha facoltà di accendere conti correnti bancari e postali, dietro specifica delibera. La firma sul conto corrente spetta in forma disgiunta al Presidente e al Tesoriere.

Art. 21 - Esercizi sociali e bilancio.

1. Il bilancio del CAI Sardegna è annuale e il suo periodo di gestione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari ed economici di competenza ed è allegato alla relazione della Presidenza, riguardante le attività e le iniziative che s'intendono realizzare.
3. Il bilancio consuntivo è redatto in termini economici e finanziari. Esso deve contenere tutti i fatti amministrativi che si riferiscono ad operazioni implicanti riscossioni o pagamenti in denaro, e che pertanto interessano la cassa e/o i conti correnti bancari e postali. Esso è redatto in base alle risultanze contabili al 31 dicembre di ogni anno ed è allegato alla relazione della presidenza riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno. Esso è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dall'inventario dei beni di proprietà e d'uso del CAI Sardegna. L'inventario è aggiornato annualmente e deve essere redatto in modo che i beni siano chiaramente identificabili.
4. Dopo l'approvazione della ARD, il bilancio e la relativa delibera devono essere affissi all'albo dell'ente per almeno quindici giorni.
5. Le variazioni di bilancio sono effettuate dal CDR, per mandato assembleare.

Art. 22 - Obblighi e divieti a carico del CAI Sardegna verso gli altri GR e la struttura centrale del CAI.

1. Il CAI Sardegna, dopo preventivo accordo del GR interessato, può stabilire e mantenere rapporti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR.
2. Alla propria denominazione ufficiale, il CAI Sardegna non aggiunge il nome d'altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. S'impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.
3. Il CAI Sardegna assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano, tramite il CDR:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, sentiti i presidenti delle sezioni, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del CAI Sardegna e del conto economico;
 - b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del CAI Sardegna e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al comitato elettorale nazionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al medesimo comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;
 - d) trasmette al CDC copia dello Statuto del CAI Sardegna e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;
 - e) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 23 - Obblighi e divieti a carico delle Sezioni nei confronti del CAI Sardegna.

1. Fermo restando il principio d'autonomia delle sezioni sancito dallo statuto, le sezioni sarde non stabiliscono e non mantengono rapporti, diretti o indiretti, con la Regione Autonoma della Sardegna. Altresì non stabiliscono né mantengono rapporti, diretti o indiretti, con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona d'attività di un'altra sezione sarda, senza preventivo accordo con la sezione interessata.

2. Le Sezioni sarde assumono i seguenti obblighi nei confronti del CAI Sardegna:

- a) presentano al CDR entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'ARD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale della Sezione;
- b) trasmettono al CDR l'elenco degli eletti agli organi della Sezione e il recapito ufficiale, in ogni caso, entro sette giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
- c) trasmettono immediatamente al CDR i nomi e gli indirizzi dei delegati elettivi;
- d) trasmettono al comitato elettorale regionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI Sardegna, entro trenta giorni dalle votazioni;
- e) trasmettono al CDR copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Assemblea della Sezione;
- f) vigilano sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri soci e di quelli delle altre sezioni e, qualora ne vengano a conoscenza, informano tempestivamente il CDR sugli eventuali casi di inadempienza di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Inerzia accertata.

1. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo di una sezione è supplito dal corrispondente organo del GR e questo dal corrispondente organo della struttura centrale, d'ufficio o su istanza delle parti interessate. La ARD è supplita dal Comitato Centrale d'Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano.
2. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.

Art. 25 - Obblighi e divieti a carico dei Soci delle Sezioni appartenenti al CAI Sardegna.

1. I soci delle Sezioni del CAI hanno i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche del Club Alpino Italiano.
2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
3. Non sono ammesse iniziative o attività, oggetto degli scopi statutari del CAI, svolte da Soci al di fuori del sodalizio e quindi in contrasto con l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali secondo gli indirizzi e le priorità deliberate dagli organi del Club Alpino Italiano, ai vari livelli di competenza nazionale, regionale e sezionale.
4. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.
5. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 26 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali.

1. In base al calendario degli adempimenti, il CDR trasmette a tutte le sezioni, almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria, l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del CAI Sardegna, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dagli interessati alla sezione d'appartenenza per essere approvate dall'Assemblea sezionale e, quindi, per essere presentate ufficialmente alla ARD. Ciascuna ARD, - anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale - è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano.
3. Le designazioni deliberate dall'Assemblea sezionale sono accompagnate da un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del regolamento generale del CAI, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del R. G. del CAI.
4. Il CDR predisponde quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designati. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che il delegato intende designare o eleggere.
5. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
6. È escluso dal procedimento d'elezione o di designazione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 27 – Condizioni d'eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali.

1. Tutti i candidati alle cariche negli organi del CAI Sardegna devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il CAI Sardegna; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.
2. Non sono eleggibili alle cariche sociali del CAI Sardegna:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il 75° anno di età.

Art. 28 – Incompatibilità tra cariche sociali.

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) il **presidente** sezionale, oltre che delegato di diritto alla AD e alla ARD, può essere designato a componente delle commissioni regionali;
 - b) il **vicepresidente**, il **tesoriere** e il **segretario** sezionali possono essere eletti delegati alla AD, alla ARD e designati componenti delle commissioni regionali;
 - c) il **componente del consiglio direttivo** sezionale può essere eletto delegato alla AD, alla ARD, presidente del GR, componente del CDR e designato componente delle commissioni regionali;
 - d) il **componente del collegio dei revisori** dei conti sezionali può essere eletto delegato alla AD, alla ARD o designato componente delle commissioni regionali.
2. All'insorgere di un eventuale conflitto d'interessi, il socio - eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti - non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o d'ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.
3. Il socio che si trova in una delle condizioni d'incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche - entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto - pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.

Art. 29 – Comitato elettorale regionale (CER) - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.

1. Il Comitato elettorale regionale (CER) è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi del CAI Sardegna, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da almeno tre componenti - un rappresentante designato effettivo, più un supplente, per ciascuna sezione - che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso; fra di essi viene individuato il segretario verbalizzante delle sedute.
2. Su richiesta del CDR, le sezioni comunicano al medesimo, che ne prende atto, i nominativi prescelti, sia l'effettivo che il supplente, per la costituzione del CER. I designati durano in carica tre anni sociali. La decadenza del CDR non determina la decadenza del CER.
3. Il CDR convoca il CER ogni qual volta si rende necessario.
4. Le sedute del CER sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi sostituire dal suo supplente. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un componente a continuare nell'impegno assunto, la sezione di appartenenza provvede a comunicare tempestivamente al CDR il nominativo del subentrante.
5. Non possono essere nominati componenti del comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 30 – Decorrenza e durata delle cariche elettive.

1. Gli eletti assumono la carica al momento della proclamazione. Gli stessi, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino al subentro dei nuovi eletti. La durata delle cariche elettive è fissata in anni tre. Tutti sono rieleggibili nella stessa carica del CAI Sardegna una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del CAI Sardegna sono indirizzate al Presidente Regionale e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi del CAI Sardegna devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al presidente del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del CAI Sardegna che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il presidente dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il Presidente Regionale dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti originali di un organo, prima della sua scadenza naturale, decade l'intero organo e si provvederà con nuove elezioni.

Art. 31 – Sostituzione di componenti di organi del CAI Sardegna decaduti prima del termine del mandato.

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Sardegna, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga con un socio della medesima Sezione, individuato fra i primi dei non eletti. In caso di rinuncia o indisponibilità degli aventi diritto, nell'ipotesi che risultasse esaurita la relativa graduatoria senza che sia stato possibile pervenire alla prevista surroga, dovranno essere attivate le procedure elettorali per l'elezione del solo componente mancante.
2. Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 32 – Modifiche allo Statuto del GR.

1. Le proposte di modifiche allo Statuto del CAI Sardegna sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; essa è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, di almeno i due terzi dei delegati assegnati al CAI Sardegna; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
2. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano; è adottato provvisoriamente dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 33 – Clausola compromissoria. Tentativo di conciliazione.

Ogni controversia comunque connessa all'attività istituzionale che coinvolga soci, organi delle strutture periferiche e centrali e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

Art. 34 – Scioglimento del CAI Sardegna.

Il CAI Sardegna può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano. E' tassativamente escluso, in ogni caso, il riparto di attività tra i soci.

Art. 35 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente Statuto con le modifiche apportate e approvate dalla ARD, entrerà in vigore a tutti gli effetti con la comunicazione al CAI Sardegna della ratifica da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI. All'entrata in vigore del presente Statuto, il Socio risultante primo dei non eletti, per il CDR, assumerà la carica quale quarto componente del CDR del CAI Sardegna. In caso di sua rinuncia o indisponibilità, si passerà al successivo in graduatoria e così via. Nell'ipotesi che risultasse esaurita la relativa graduatoria senza che sia stato possibile pervenire all'integrazione del CDR, dovranno essere attivate le procedure elettorali per l'elezione del solo quarto componente del CDR che assumerà la stessa anzianità degli altri.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, vigono e si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
3. Il CAI Sardegna è Ente non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il CAI Sardegna aspira al riconoscimento della personalità giuridica. Il CDR è autorizzato ad assumere tutte le iniziative idonee utili allo scopo.

Addì, 12 dicembre 2009

Il Segretario
dell'Assemblea Regionale dei
Delegati del CAI Sardegna

(f.to Paolo Selis)

Il Presidente
dell'Assemblea Regionale dei
Delegati del CAI Sardegna

(f.to Benito Massenti)

N.B. – Abbreviazioni usate nel presente statuto:

AD	Assemblea dei Delegati	CER	Comitato elettorale regionale
ADR	Assemblea Regionale dei Delegati	GR	Raggruppamento Regionale di Sezioni
CC	Comitato Centrale d'indirizzo e di controllo (ex Consiglio Centrale)	PG	Presidente Generale
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)	PR	Presidente Regionale
CDR	Comitato Direttivo Regionale	OTCO	Organi Tecnici Centrali Operativi
CE	Comitato Elettorale	OTCC	Organi Tecnici Centrali Consultivi
		OTPO	Organi Tecnici Periferici Operativi
		OTPC	Organi Tecnici Periferici Consultivi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi **dal 13.04.2010 al 28.04.2010**
2. viene trasmesso al Collegio dei revisori dei conti con nota n. _____ in data _____.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
(dott.ssa Andreina Maggiore)



Milano, 13 aprile 2010